

dovrebbe mai essere escluso dal pieno godimento dei diritti civili e politici per la sola differenza del culto che egli professa. *(Risorg.)*

IL PRESIDENTE legge l'emendamento De Cardenas ;
(Non è appoggiato.)

propone quindi l'approvazione dell'articolo.

(È adottato.) *(Verb.)*

(Si procede dopo alla votazione dell'intera legge per iscrit-

tino segreto, a tenore del prescritto dal Regolamento, facendo l'appello nominale; onde risulta la legge approvata con 52 voti favorevoli su 55 votanti; e viene perciò proclamata dal presidente l'adozione della legge.) *(Verb.)*

IL PRESIDENTE dichiara poscia chiusa la seduta alle ore 4 1/2 pomeridiane, significando ai senatori che saranno avvisati a domicilio pel giorno della riunione per l'esame delle proposte di leggi fatte dal Ministero. *(Verb.)*

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. *Carteggio — Ragioni dell'assenza del senatore Rorà — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'unione di Modena e Reggio — Presentazione dei progetti di legge: 1° per un credito di 4 milioni di lire per l'armamento della Guardia Nazionale; 2° per l'abolizione del dazio sui bozzoli — Relazione, discussione ed adozione di questo ultimo progetto.*

Alle ore 12 1/4 meridiane si apre la seduta colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato senza osservazioni. *(Verb.)*

CARTEGGIO.

IL PRESIDENTE fa dar lettura delle seguenti lettere:

1^a Dell'ufficio della Camera dei deputati, dove per le nuove distribuzioni fatte in quella sala offre a disposizione dei signori senatori la tribuna già dei giornalisti, più comoda e più degente della prima ad esso Senato riservata;

2^a Del signor Cantoni, rabbino maggiore, nella quale fa omaggio al Senato del libro d'istruzione per le scuole degli israeliti, intitolato *Bene-zion*;

3^a Del senatore Rorà, dove si scusa per ragion di salute di non poter assistere alla seduta. *(Verb.)*

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIONE DI MODENA E REGGIO.

GIOVANETTI, in qualità di relatore della Commissione, sorge a leggere la relazione sull'esame del progetto di legge per l'unione degli Stati di Modena e Reggio. *(V. Doc., pag. 55.)*
(Verb.)

(Letto poscia dal segretario Quarelli il tenore della progettata legge, si apre la discussione generale, e, nessuno domandando parlare, si passa alla discussione degli articoli; sono approvati senza discussione gli articoli 1, 2 e 5.)
(Verb.)

COTTA osserva all'articolo 4, non essere abbastanza chiaramente espresso, comechè le parole: *Le linee di dogana esistenti fra i Ducati avocamente riuniti* non specificano se si tratti degli Stati che attualmente si riuniscono di Modena e Reggio, ovvero comprendano tutti i Ducati già aggregati.

Propone quindi, a maggiore spiegazione, che l'articolo venga così espresso: *Le linee di dogana esistenti verso i Ducati che colla presente legge si riuniscono, e quelle esistenti fra questi Ducati e lo Stato Sardo, verranno abolite.* *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'interno, avverte che trattasi qui di abolire due linee doganali, quella che separa Parma e Piacenza da Modena, e quella esistente fra il ducato di Modena e la nostra riviera di Levante; essersi pertanto così concepito l'articolo, onde togliere ogni dubbio circa la totale abolizione di qualunque linea doganale fra le provincie stesse nuovamente unite, e tra queste e lo Stato Sardo. *(Verb.)*

COTTA insiste che il senso dell'articolo pare riferirsi piuttosto ai soli Ducati che s'uniscono colla presente legge. *(Verb.)*

GIOVANETTI, relatore, risponde che la Commissione nell'esame della legge si è fatto carico delle osservazioni del senatore Cotta; ma siccome questi Ducati recentemente uniti avevano fra di loro ciascuno le loro linee di dogana, convenire quindi che l'articolo 4 abbia a comprendere tutte le linee doganali fra i suddetti Ducati, e fra questi e lo Stato Sardo. *(Verb.)*

QUARELLI appoggia le conclusioni della Commissione, facendo notare la diversità tra i ducati di Modena e Reggio, e quelli di Parma e Guastalla, dove questi ultimi avevano fra di loro stessi linee doganali interne. *(Verb.)*

(Posto a² voti l'articolo 4, viene adottato, e successivamente il 5, 6, 7 ed 8.) *(Verb.)*

STARA all'articolo 9 sorge ad interpellare il Ministero circa la leva per le provincie unite. *(Verb.)*

RICCI, ministro dell'Interno, risponde che per l'applicazione della nostra legge sulla leva il Ministero è costretto di andare piuttosto a rilento, a causa di molte suscettività particolari a quei paesi; esservi stati a questo riguardo alcuni tumulti; doversi quindi procedere con somma prudenza; del resto il Ministero s'adoprerà a conseguire il giusto intento, assumendo positive ed ampie informazioni nei luoghi istessi. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, commenda la prudenza del Ministero in queste difficili congiunture; ma fa osservare che le popolazioni, le quali vogliono un fine, devono votare anche i mezzi; desidera perciò che il Ministero si impegni vivamente presso quelle popolazioni, affinché vengano quanto prima a dividere i sacrifici col Piemonte, il quale fa ogni di indicibili sforzi per la santa causa dell'indipendenza italiana; essere comune la causa, dover essere comuni i pesi. (Verb.)

RICCI, ministro dell'Interno, trova giuste le considerazioni del senatore Giovanetti, ed accenna che le truppe stanziate nei paesi riuniti prestano già buon servizio alla pubblica causa; che istanze verranno fatte perchè un più valido ne prestino quanto prima sui campi di battaglia, arruolandosi alle nostre file. (Verb.)

(Dopo tali spiegazioni, l'articolo 9 ed ultimo della legge è adottato; e si passa in seguito alla votazione dell'intera legge per isquittinio secreto, secondo il metodo prescritto, facendo l'appello nominale, e riesce la legge approvata con 54 voti favorevoli su 57 votanti, siccome viene proclamato dal presidente.) (Verb.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: 1° PER UN CREDITO DI 4 MILIONI DI LIRE PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE; 2° PER L'ABOLIZIONE DEL DAZIO DI ESPORTAZIONE DEI BOZZOLI.

IL PRESIDENTE legge una lettera del vice-presidente della Camera dei deputati, con cui trasmette due progetti di legge adottati da essa Camera nelle sedute del 16 e 17 corrente; relativi, il 1° al credito straordinario di 4 milioni per l'armamento della guardia nazionale (V. Doc., pag. 71), e l'altro all'abolizione del dazio nell'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda. (V. Doc., pag. 72.)

Consulta quindi la Camera se voglia trattarli in via d'urgenza.

(La Camera acconsente.)

Invita perciò i senatori a passare negli uffizi per l'esame di dette leggi, con che rientreranno dopo un'ora in seduta pubblica. (Verb.)

(È lasciata dai senatori la sala al quarto dopo il tocco.)

(Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL DAZIO SUI BOZZOLI.

Si riapre la seduta alle ore 5 pomeridiane colla discussione del progetto di legge circa l'abolizione del dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda. (Verb.)

IL PRESIDENTE ne dà lettura:

« Art. unico. Il dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda è abolito. » (Verb.)

PLEZZA riferisce sull'esame della stessa fattosi negli uffizi. (Verb.)

La Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'abolizione del dazio di estrazione dei bozzoli dalla frontiera lombarda ha esaminato, con quella ponderazione che le strettezze del tempo e la scarsità di dati precisi le permettevano, la legge, ed a maggioranza di voti ha deliberato di proporre la piena ed intera adozione della legge stessa nei termini nei quali fu inviata dalla Camera dei deputati.

Non isfuggì alla Commissione che, esistendo un dazio all'uscita dei bozzoli dalla Lombardia per il Piemonte, sembrano i filatori piemontesi collocati in peggior condizione dei lombardi, massime che le sete grezze, pagando minor dazio di sortita dalla Lombardia che dal Piemonte, i Lombardi sembrano anche da questo lucro invitati a concorrere più di quello che sarebbe desiderabile per un'equa concorrenza a comperare sui mercati del Piemonte.

Non isfuggì alla Commissione che la sortita dei bozzoli dal Piemonte priva le filatrici e gli operai piemontesi della mano d'opera della trattura. Per i quali motivi, se il tempo lo permettesse, se non si trattasse di cosa dichiarata dal Senato di urgenza, e che è di vera reale urgenza, affinché la legge possa arrivare a tempo per produrre l'effetto benefico che si propone, sarebbe forse più conveniente con una diminuzione di dazio proporzionale ai dazi della seta provvedere anche alla tutela dei filatori e delle filatrici.

Non ostante però queste ragioni, di cui la Commissione ha valutato il peso, essa ha opinato per l'adozione pura e semplice della legge, perchè all'interesse dei filatori danneggiati dal maggior dazio che pagano le sete grezze nell'uscire dal Piemonte che dalla Lombardia forse potrà ancora provvedersi col tratto di tempo successivo, e forse verrà anche a togliersi da sé questo pregiudizio prima che le sete siano filate, se si effettua la da tutti desiderata fusione della Lombardia col Piemonte; e quanto alla ragione addotta della diminuzione di mano d'opera delle filatrici e degli operai, si considerò che, essendo di fatto che stante la crisi attuale del commercio molti filatori o per mancanza di capitali o per altri motivi esercitano meno quantità di fomaletti e filande dell'ordinario, quelle filatrici e operai che vi si applicano quest'anno, e sono già accorati, non mancheranno di lavoro, anzi ne avranno più dell'ordinario, stante che il minor prezzo dei bozzoli di quello che poteva prevedersi abilita i filatori a comperare quantità maggiore di bozzoli di quello che potevano avere calcolato.

Si è considerato che il raccolto piuttosto abbondante dei bozzoli nelle provincie limitime a Lombardia, e la scarsità di filande in quelle provincie, fa che ora i bozzoli non compensano le fatiche del contadino, che privo di questa risorsa non può assolutamente fare le spese e i lavori necessari di campagna per i raccolti imminenti se massaro, e viene ad essere privato del necessario per vivere se giornaliero, e che non sarebbe impossibile che l'arenazione del commercio lo diminuisse ancora.

Si è considerato che il danno dei filatori oltre che non può essere grandissimo cade su minor numero di individui e posti in condizione assai migliore dei contadini.

Si è considerato che questo danno non è neppure sicuro, perchè le sete si venderanno probabilmente sotto l'impero di tariffa comune al Piemonte e alla Lombardia, e quando non fosse, è male rimediabile con nuove providenze; ma irrimediabile sarebbe il danno dei contadini, se si respingesse questa legge o anche solo se ne ritardasse l'adozione.

Si è considerato che nelle provincie che sono finitime a

Lombardia, le filande sono in gran parte esercite da filatrici condotte da Lombardia, le quali ne esportano il guadagno della mano d'opera, e che, diminuendo la quantità dei bozzoli, si chiamerà minor quantità di filatrici lombarde.

Si è considerato che, essendo i prezzi dei bozzoli straordinariamente bassi e tali da non compensare le spese e gli incomodi dell'agricoltore, quantunque i prezzi di giornata delle sete siano bassi, la probabilità è che debbano rialzarsi oltre la somma necessaria a questo compenso, sotto il quale non è naturale che rimangano i prezzi di qualunque derrata, e che i filatori sono in condizione buona per quanto la probabilità può servire d'argomento, quando comperano la derrata greggia al puro costo o prossimamente al puro costo della produzione (1). (Arch. del Sen.)

QUARELLA. Concorro nell'avviso esternato dalla Commissione onde sia adottata dal Senato la legge per la libera estrazione dei bozzoli verso la frontiera lombarda.

Osservo però che questo favore introdotto ora a beneficio dei produttori di bozzoli negli Stati Sardi, e di quelli in specie che trovansi nelle provincie limitrofe alla Lombardia pella maggiore facilità che avranno nello smercio di questo prodotto, mentre riesce pure vantaggioso al commercio della Lombardia, al quale somministrerà a miglior prezzo una materia prima, che presta un doppio mezzo di lavoro alla industria, cioè la trattura e la torcitura, potrebbe poi tornare ed anzi tornerebbe più tardi a danno del nostro paese, e particolarmente del commercio, in quanto che il dritto di uscita delle sete tanto greggie che lavorate essendo in Lombardia notevolmente minore di quello vigente presso noi, quelle sete sulle piazze di Francia, Inghilterra e Germania, ove sono dirette, faranno una pregiudizievole concorrenza alle nostre, il cui smercio ha pur unicamente luogo nei detti Stati esteri.

Vuolsi difatti ritenere che il dazio attuale d'uscita stato ridotto dal Governo provvisorio di Milano con decreto del 13 aprile ultimo è stabilito in ragione di centesimi 30 di lira austriaca, pari a centesimi 45 1/2 di moneta nostra, per ogni chilogramma di seta lavorata.

Invece presso noi il dritto è in ragione di lire 1 per ogni chilogramma.

Di una lira austriaca, pari a centesimi 87, per ogni chilogramma di seta grezza.

Invece presso di noi il dritto d'uscita è di lire 2 per ogni chilogramma.

Tale stato di cose dovrà necessariamente cessare quando abbia luogo la sperata fusione della Lombardia col Piemonte; ma siccome sarà difficile, e forse meno possibile l'introdurre tutto ad un tratto una tariffa eguale per tutti gli Stati, diviene perciò urgente che almeno in questa parte, la quale concorre ad un interesse di molta importanza, il Governo avvisi a proporre una disposizione di legge, la quale stabilisca un sistema di perfetta eguaglianza fra la Lombardia e gli Stati Sardi, in ordine al dazio d'uscita delle sete greggie e delle lavorate.

Il mezzo più spiccio e maggiormente conforme agli interessi del commercio sarebbe quello di ribassare fin d'ora i dritti vigenti presso noi, portandoli alla quota stabilita nella Lombardia.

Ma forse nelle attuali emergenze in cui l'erario deve sopperire a tante spese straordinarie, questa riduzione di dazio, che certamente avrebbe per risultato di ridurre l'introito delle finanze di qualche centinaio di mille lire, sarebbe meno opportuna.

(1) Per la tarda comunicazione fattasi di questa relazione non abbiamo potuto pubblicarla nel volume dei Documenti.

Tuttavia, se si considera al prezzo assai basso cui si vendono in quest'anno i bozzoli, e quindi le sete, il dazio d'uscita che negli anni passati si poteva calcolare in ragione del 4 per cento pel valore quanto alle sete greggie, e del 2 per le sete lavorate, in quest'anno e nel venturo corrisponderà al doppio, cioè all'8 od al 4 per cento, sembra che militi un potente motivo onde non ritardare questo provvedimento.

Io mi attingo dal farne una special proposta, e mi limito a chiamare specialmente l'attenzione del Ministero in proposito, persuaso che il medesimo, penetrato di queste circostanze, avviserà a fare quelle proposte che saranno conciliabili coi varii interessi. (Arch. del Sen.)

DEFORNARI, premesse alcune osservazioni sullo spirito ed oggetto della legge, muove interpellanza al ministro delle finanze se, portando il Senato qualche mutamento al progetto di legge in discussione, il ritardo non potrebbe essere riparato da qualche provvisorio provvedimento. (Verb.)

REVEL, ministro di finanze, risponde che a questo riguardo aveva già fatta proposta alla Camera dei deputati di lasciar esportare i bozzoli sotto una semplice bolletta di sottomissione, ma che non essendo stata accettata, aveva dovuto lungamente discutersi fra chi voleva l'abolizione immediata del dazio sui bozzoli, e chi solo la riduzione della tariffa; essere prevalso il primo partito, siccome quello che non fa che anticipare il beneficio della fusione. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE divide l'avviso della Commissione; vorrebbe però fosse pure concesso alla Savoia la libera esportazione dei bozzoli freschi, adducendo specialmente le condizioni del paese, dove scarseggiano le filature ed è grande il bisogno di quegli abitanti. (Verb.)

IL PRESIDENTE lo interroga se intenda di fare un emendamento. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE si riserva di formularlo. (Verb.)

PIEZZA, relatore, non contestando l'utilità che possa venire alla Savoia da un'uguale abolizione, osserva che l'ampiazione proposta dal preopinante verrebbe a ritardare la spedizione della legge, e con ciò ad annullare l'effetto della stessa a pro del Piemonte e della Lombardia; che d'altronde in questa legge non si fa che anticipare il vantaggio della fusione, che porterà certamente questo beneficio ai produttori del Piemonte e della Lombardia; circostanza questa affatto estranea alla disposizione che il preopinante vuol provocare per la Savoia: intende quindi che tale proposizione sia fatta a parte, onde non abbia ad incagliare la spedizione della legge. (Verb.)

BLANC, premessa l'espressione dei suoi principii in materia di libero commercio, non partecipa dell'opinione che convenga esportare dalla Savoia i bozzoli freschi; ma essere più giovevole la vendita delle sete operate, perchè il vantaggio della manifattura compensa ampiamente quell'immediato ma piccolo lucro che trarsi potrebbe dall'esportazione.

Osserva quindi al senatore La Charrière che non sarebbe negli interessi del paese la misura da esso proposta. (Verb.)

GIOVANETTI, facendo plauso alle ragioni della Commissione perchè non sia recato incaglio nè ritardo alla spedizione della legge, avverte che pel Piemonte e pella Lombardia, essendo i prezzi dei bozzoli generalmente uguali, non riesce per questi troppo sensibile il beneficio della proposta legge; diverso per le provincie limitrofe, dove, scapitandosi meno nel loro trasporto, il vantaggio diventa più sensibile; combatte il privilegio come dannoso; tocca i vantaggi che avrebbero i produttori del Piemonte dal non lasciar uscire i bozzoli dallo Stato, pagandoli nelle provincie limitrofe a giusto prezzo; e conchiude che non abbia ad ammettersi al-

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1848

cun cambiamento, onde non ritardare la spedizione della legge. (Verb.)

REVEL, ministro delle finanze, osserva, in proposito della mancanza di sufficienti filature nelle provincie del Novarese, essersi da gennaio in qua autorizzato lo stabilimento di tre nuove filature nello spazio delle cinque miglia di confine. (Verb.)

GIOVANETTI replica che siffatte domande vennero introdotte nella previsione della fusione, poichè altrimenti non potrebbero sussistere rimpetto alle difficoltà e cautele doganali cui sarebbero soggette senza la presente legge. (Verb.)

STARA sostiene abbia ad adottarsi puramente e semplicemente la fatta proposta di legge senza entrare in altri particolari, ed essere urgente, per non menomarne il beneficio immediato, di attendere altro tempo per le quistioni particolari alle provincie. (Verb.)

DE LA CHARRIÈRE, in vista dell'osservazione che la sua

proposta per un ammendamento potrebbe ritardare il beneficio della legge, dichiara di ritirarla. (Verb.)

(L'articolo della legge, posto ai voti, viene adottato, e si procede in seguito alla votazione del complesso della legge per isquittinio segreto, onde, fatto l'appello nominale, risulta la legge approvata con 55 voti favorevoli su 57 votanti, approvazione che il presidente formalmente proclama.) (Verb.)

IL PRESIDENTE chiude la seduta alle ore 4 pomeridiane, fissando la nuova convocazione della Camera pel giorno 25 corrente alle ore 2 pomeridiane col seguente

Ordine del giorno :

Discussione del progetto di legge circa il credito straordinario di 4 milioni per l'armamento della guardia nazionale. (Verb.)

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1848

PRESIDENZA DEL CONTE COLLER PRESIDENTE

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Congedo al senatore Sauli — Relazione, discussione ed adozione del progetto di legge per l'armamento della Guardia Nazionale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane, e si dà lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

DE LA CHARRIÈRE desidera vi si accenni che ha ritirata la sua proposizione unicamente per non arrecar ritardo nella spedizione della legge. (Verb.)

(Con tale rettificazione il verbale viene approvato.) (Verb.)

DOMANDA DI CONGEDO DEL SENATORE SAULI.

IL PRESIDENTE dà comunicazione della domanda del senatore Sauli per un congedo a motivo di servizio nella nuova qualità di regio commissario a Modena. (Verb.)

UN SEGRETARIO comunica alla Camera la petizione del signor Guerrieri, sostituito segretario della giudicatura di Sarzana, tendente ad ottenere che sia ad essi sostituiti fissato uno stipendio e determinate le loro attribuzioni. (Verb.)

(Si decreta che questo memoriale sia trasmesso alla Commissione delle petizioni.) (Verb.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARMAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sull'armamento della Guardia Nazionale.

COLLI, relatore della Commissione, si leva a riferire in proposito. (Verb.)

« Signori, la Commissione da voi incaricata dell'esame del progetto di legge relativo all'acquisto di schioppi da guerra ne ha riconosciuta unanime l'opportunità, e, quantunque ravvisar si possa come grave il sacrificio di un'ingente somma da spendersi in gran parte all'estero nell'acquisto delle armi suddette, essa è di parere nulla doversi pretermettere per armare la guardia nazionale, palladio delle libertà civili, sicurezza delle nostre famiglie e difesa dello Stato, ove le circostanze il richiedessero.

« Non egualmente la Commissione ravvisò al tutto soddisfacente il modo di distribuzione delle armi stesse proposto nell'art. 2 della legge.

« Infatti pare che le città le più popolose, le quali necessitano un servizio giornaliero e racchiudono un maggior numero di cittadini in istato di consacrare il loro tempo al maneggio delle armi, e che somministrerebbero probabilmente il maggior contingente nel caso si mobilizzasse una parte della guardia suddetta, dovrebbero avere la preferenza sul litorale, il